

**Dispositivo**

L'art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell'ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.

(<sup>1</sup>) GU C 32 del 7.2.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet**

(Causa C-518/08) (<sup>1</sup>)

*(Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi — Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale — Direttiva 2001/84/CE — Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell'autore dell'opera — Nozione di «aventi causa» — Normativa nazionale che mantiene, per un periodo di settant'anni dopo l'anno della morte, il diritto sulle successive vendite a favore dei soli eredi dell'autore, ad esclusione di ogni legatario e avente causa — Compatibilità con la direttiva 2001/84)*

(2010/C 148/10)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal de grande instance de Paris

**Parti**

Ricorrenti: Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

Convenuti: Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance di Parigi — Interpretazione degli artt. 6 e 8, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (GU L 272, pag. 32) — Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo il decesso dell'autore dell'opera — Compatibilità con la direttiva 2001/84/CE di una normativa nazionale che mantiene, per un periodo di 70 anni, il diritto sulle successive vendite a favore degli eredi dell'autore, ad esclusione di tutti i legatari e aventi causa

**Dispositivo**

L'art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto della causa principale, che riservi il beneficio del diritto sulle successive vendite ai soli eredi ex lege dell'artista, ad esclusione dei legatari testamentari. Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio, ai fini dell'applicazione della disposizione nazionale che recepisce il detto art. 6, n. 1, tenere in debito conto tutte le regole pertinenti intese a risolvere i conflitti di legge in materia di devoluzione ereditaria del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

(<sup>1</sup>) GU C 32 del 7.2.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (causa C-538/08), Oracle Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (causa C-33/09)**

(Cause riunite C-538/08 e C-33/09) (<sup>1</sup>)

*(Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per talune categorie di beni e di servizi — Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore norme di esclusione del diritto alla detrazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva IVA — Modifica dopo l'entrata in vigore di detta direttiva)*

(2010/C 148/11)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam